

## **STATUTO**

**SVILUPPO TURISTICO  
COLLODI S.R.L.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: PESCIA PT VIA PASQUINELLI 6/8

Numero REA: PT - 49834

Codice fiscale: 00142920479

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

## **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2008 - Statuto completo .....	2
--	---

## S T A T U T O

## TITOLO I

## Articolo 1

## Denominazione

E'costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "SVILUPPO TURISTICO COLLODI S.R.L."

## Articolo 2

## Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede legale nel Comune di Pescia. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci comprendente anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, ove posseduti; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

## Articolo 3

## Oggetto sociale

La società ha per oggetto: la gestione di bar, caffè, pizzerie, tavole calde, ristoranti, mense, piscine natatorie, alberghi, pensioni, ostelli, esercizi in genere, tabaccherie e rivendite di articoli di monopolio, ricevitorie, rivendite di libri e di giornali, cartolibrerie; vendita all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari, bevande non alcoliche, alcoliche e superalcoliche; vendita all'ingrosso ed al minuto di giocattoli, giochi, souvenir, articoli per l'infanzia, articoli pubblicitari, articoli da regalo, vestiario, dischi, nastri e audiovisivi in genere; edizione e vendita di libri, opuscoli, cartoline, stampe artistiche, materiale pubblicitario; dischi, nastri e audiovisivi in genere; gestione di parchi pubblici e privati, giardini zoologici e bioparchi e relativi servizi interni agli stessi; prestazione di servizi di manutenzione, di giardinaggio, pulizia, custodia, parcheggio e trasporti; organizzazione ed erogazione di attività di orientamento e/o formazione professionale; consulenze in materia di turismo, promozione turistica, di servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo, nonché l'esercizio di attività in genere dirette ad incrementare il turismo.

La società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni, non ai fini del collocamento, sotto qualsiasi forma, in altre imprese o Società o Enti che abbiano oggetto sociale simile, affine o complementare e potrà anche compiere operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comprese la concessione o la presa in prestito di mutui con garanzia ipotecaria.

## Articolo 4

## Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata a seguito di deli-

ACC. A  
ref. 14527  
fax. 405P

berazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dell'atto costitutivo.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE, DIRITTI DEI SOCI, PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI

#### Articolo 5

##### 5.1 Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in euro 20.800,00 (ventimilaottocento virgola zerozero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato mediante ulteriori conferimenti, non necessariamente in denaro, ai sensi dell'art. 2464 codice civile ed alle condizioni di legge.

##### 5.2 Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

##### 5.3 Trasferimento inter vivos delle quote di partecipazione

Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto od in parte la propria quota, deve dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante raccomandata A.R. agli altri soci, i quali, nei trenta giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di raccomandata A.R. inviata al socio alienante.

I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di danaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelationari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questo del corrispettivo verrà determinato da un esperto nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società.

In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di pre-

lazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

#### 5.4 Trasferimento mortis causa

Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del C.C..

#### Articolo 6

##### Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materia.

#### TITOLO III

#### DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

#### Articolo 7

##### 7.1 Decisione dei soci: competenze

Si applica l'art. 2479, commi primo e secondo, del codice civile.

##### 7.2 Forma delle decisioni

Le decisioni dei soci sono adottate con il metodo assembleare.

##### 7.3 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico, da uno degli amministratori con poteri disgiunti, dagli amministratori con poteri congiunti, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), in caso di Consiglio d'Amministrazione, non necessariamente presso la sede sociale, con avviso inviato per lettera raccomandata A.R., ovvero per fax o posta elettronica, muniti del dispositivo dell'avvenuta conferma della ricezione, al numero o indirizzo risultante dal libro soci almeno otto (8) giorni prima.

La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con altro mezzo da cui risulti la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere prefissato il giorno per una seconda convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata in presenza delle condizioni di cui all'art. 2479-bis, ultimo comma, del codice civile.


##### 7.4 Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci.

##### 7.5 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dall'am-



*Francesco Bonaccelli*

ministratore più anziano in caso di più amministratori, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati o, in caso di impedimento di questi, da un consigliere designato dal Consiglio, in caso di Consiglio d'Amministrazione, ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea nominare il segretario e constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le Assemblee con mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 2370, ultimo comma, codice civile.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci la società può dotarsi di regolamento per disciplinare l'intervento in Assemblea, il suo svolgimento, l'esercizio del voto e quant'altro.

#### 7.6 Quorum costitutivi

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà del capitale sociale.

#### 7.7 Diritto di voto

Trovano in tal caso applicazione le vigenti norme di legge.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore, ai sensi dell'articolo 2352 c.c. espressamente richiamato dall'articolo 2471-bis c.c..

#### 7.8 Quorum deliberativi

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza del capitale sociale rappresentato nell'Assemblea regolarmente costituita. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C. le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Sono fatte salve le ipotesi in cui la legge ed il presente Statuto richiedono maggioranze più elevate.

### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE

##### Articolo 8

#### 8.1 Struttura dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci cui è riservata la nomina:

- a) - da un Amministratore Unico;
- b) - da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel suo seno Amministratori Delegati con funzioni, poteri e rappresentanza definiti nella delega conferita. Può inoltre nominare direttori, procuratori ad negotia ed institori.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o a dimissioni o per il tempo determinato che verrà stabilito dai soci cui è riservata la loro nomina all'atto della nomina stessa e

che scadrà alla data dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

In caso uno o più amministratori vengano a cessare dalla carica per loro dimissioni, decadono dall'incarico anche tutti gli altri, i quali dovranno convocare senza indugio l'assemblea dei soci affinché coloro ai quali è riservata la nomina dell'organo amministrativo provvedano alla sua ricostituzione.

#### 8.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero ai sensi dell'art. 2475, quarto comma, del codice civile. La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio, con sua delibera, può dotarsi di regolamento per disciplinare le modalità di riunione, il relativo svolgimento e quant'altro.

#### 8.3 Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico o gli amministratori, ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

Restano comunque di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci la compravendita di beni immobili e di aziende o rami di azienda.

#### 8.4 Rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetta, secondo il caso, all'Amministratore Unico, agli amministratori con poteri congiunti o disgiunti, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati, nei limiti delle rispettive deleghe.

#### 8.5 Emolumenti spettanti

ai membri dell'Organo Amministrativo

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati con decisione dei soci cui è riservata la loro nomina; per gli Amministratori investiti di particolari incarichi, dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

La misura di detti compensi può essere fissa, variabile o mista con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il

diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

TITOLO V  
COLLEGIO SINDACALE

Articolo 9

Sindaci e controllo legale dei conti

Quale organo di controllo i soci possono eventualmente nominare, alternativamente il collegio sindacale oppure un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando si verificano le condizioni poste dall'art. 2477, secondo e terzo comma, del Codice civile.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi. Devono in tal caso nominarsi anche due supplenti. I sindaci o il revisore durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

E'ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alle attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria questo esercita il controllo contabile.

TITOLO VI  
ESERCIZI SOCIALI, UTILI, RECESSO

Articolo 10

Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci nel termine di cui all'art. 2364, secondo comma, del codice civile, potendo si applicare il maggior termine ivi indicato, ai sensi dell'articolo 2478-bis c.c., primo comma.

Articolo 11

Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

Articolo 12

Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti

liti dalla legge ed è regolato dagli artt. 2473 c.c.  
L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.  
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### Articolo 13

##### Rimborso della partecipazione

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Il valore della partecipazione è determinato tenendo conto del valore del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso.  
In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.  
L'esperto deve procedere con l'osservanza dei criteri di valutazione fissati dall'art. 2426 c.c. per la redazione del bilancio d'esercizio.

#### TITOLO VII

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 14

##### Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.  
L'emissione è deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.  
In ordine alle modalità, limiti e termini di emissione e circolazione dei titoli di debito si richiama il disposto dell'art. 2483 C.C. e le altre disposizioni di legge in materia.

#### Articolo 15

##### Liquidazione della società

In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, si procede ai sensi dell'art. 2485 e seguenti del codice civile.

#### Articolo 16

##### Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili



